

Codice civile svizzero

(Diritto successorio del coniuge superstite)

Modifica del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto del 22 gennaio 2001¹ della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale;
visto il parere del Consiglio federale del 9 marzo 2001²;
visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 10 maggio 2001³,
decreta:

I

Il Codice civile⁴ è modificato come segue:

Ingresso

visto l'articolo 64 della Costituzione federale⁵,

...

Art. 473 cpv. 1 e 2

¹ Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.

² Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.

¹ FF **2001** 985

² FF **2001** 1764

³ FF **2001** 1825

⁴ RS **210**

⁵ Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2001⁶

Termine di referendum: 24 gennaio 2002

2630